

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI**

**A V E L L I N O**

***CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE***

**ALLEGATO 2**

**AL REGOLAMENTO INTERNO PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI**

**CODICE DELLE SANZIONI**

**(integrato con Codice Deontologico Territoriale)**

**Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino**

**VISTO**

* L’art. 5 della legge n. 1395 del 24/06/1923 *(Tutela del titolo e dell’ esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti)* che attribuisce agli Ordini la funzione di “*vigilare alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione* *del decoro dell’Ordine, reprimendo* (ora tramite i Consigli di disciplina istituiti presso ciascun Ordine) *gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si* *rendessero colpevoli nell’esercizio della professione*”
* l’art. 37, comma 1, punto 1), del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 (*Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto)* che attribuisce al Consiglio dell’Ordine la funzione di vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti;
* l’art. 37, comma 1, punto 2), dello stesso del R.D. n. 2537/1925 (*Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto)* che conferisce al Consiglio dell’Ordine l’onere dell’adozione di provvedimenti disciplinari
* l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137;
* il nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 09 aprile 2014.;
* il Codice Deontologico dell’Odine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, adottato con verbale n. 16 nella seduta del 22 maggio 2014
* la circolare n. 366 del 28/04/2014 con la quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri forniva indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari dinanzi ai Consigli di Disciplina territoriali
* la circolare n. 145 del 09/11/2017 con la quale si richiamano e riepilogano delle questioni inerenti al corretto funzionamento dei Consigli di Disciplina territoriali

**CONSIDERATO CHE**

* l'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal Codice deontologico della Professione e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che dà luogo all’esercizio dell’azione disciplinare, punibile con le sanzioni disciplinari previste dall’art. 45, comma 1, del R.D. n. 2537/1925;
* l’art. 22 del Codice Deontologico degli Ingegneri stabilisce che la violazione delle norme di comportamento di cui allo stesso Codice è sanzionata a giudizio del Consiglio di Disciplina;
* si ritiene opportuno agevolare gli Organi di Disciplina (Consiglio e Collegi) nell’esercizio delle loro funzioni favorendo quanto più possibile l’applicazione uniforme ed omogenea del sistema sanzionatorio,

**ADOTTA IL SEGUENTE**

**“CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI”**

**CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1** **Definizioni**

Ai fini del presente Codice delle sanzioni disciplinari:

1. “R.D. 2537 del 1925” indica il Regio Decreto n. 2537 del 23/10/1925 recante “Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto”;
2. “esercizio professionale” indica l’esercizio dell’attività professionale degli iscritti nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino;
3. “Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
4. “Codice” indica il presente Codice delle sanzioni disciplinari;
5. “Codice Deontologico” indica il Codice Deontologico della Professione emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed adottato senza modifiche dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

**Articolo 2** **Ambito di applicazione del Codice**

Il presente Codice si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni irrogabili agli iscritti nonché, in quanto compatibili, alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.

**Articolo 3** **Potestà disciplinare**

La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine nel cui Albo l’interessato è iscritto.

**Articolo 4** **Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.

Le sanzioni disciplinari sono:

1. l’avvertimento;
2. la censura;
3. la sospensione dall’esercizio professionale;
4. la cancellazione dall’Albo.

**Articolo 5** **Avvertimento**

L’avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, contenente l’invito all’osservanza dei suoi doveri e l’esortazione a non ricadervi. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, che non comportano riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

**Articolo 6** **Censura**

La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina. Si applica per le infrazioni lesive del decoro e della dignità della professione ma di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. E’ notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

**Articolo 7** **Sospensione dall’esercizio professionale**

La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per il periodo di tempo stabilito dal Collegio che l’ha comminata.

La durata sarà commisurata alla gravità della violazione accertata:

1. da 15 giorni a 6 mesi per violazione del codice deontologico che possa arrecare grave nocumento ad altro iscritto all’Albo;
2. nei casi di cui all’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), la sospensione è compresa tra 3 mesi e due anni.
3. nei casi di cui agli artt. 19 e 35 del Codice Penale, la sospensione ha la durata indicata nel provvedimento del giudice che l’ha comminata.

E’ notificata all’iscritto interessato a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

**Articolo 8** **Cancellazione dall’Albo**

La cancellazione dall'Albo consiste nell’esclusione dall’Albo ed impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo su tutto il territorio nazionale.

E’ inflitta per violazioni molto gravi, non conformi al decoro ed alla dignità della professione, che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo.

In caso di cancellazione rimane fermo l’obbligo per l’incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all’Albo.

E’ notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

Il cancellato dall’Albo può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 47 del R.D. n. 2537/1925.

**Articolo 9** **Circostanze aggravanti**

Costituiscono circostanze aggravanti ai fini dell’applicazione di una più grave sanzione:

1. la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto,
2. la sussistenza di dolo,
3. la significatività della violazione o del danno arrecato,
4. la recidività nel comportamento dell’iscritto.

In presenza delle circostanze di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

1. fino alla sospensione dall’esercizio professionale a due mesi, nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura;
2. fino alla sospensione dall’esercizio professionale non superiore a sei mesi, nel caso sia prevista la sanzione della censura e ricorra l’ipotesi di recidiva;
3. fino alla cancellazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale non inferiore a sei mesi.

**Articolo 10** **Circostanze attenuanti**

In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi o quando l’iscritto abbia riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell’iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta:

a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi;

b) nella sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi nel caso sia prevista la sospensione dell’esercizio professionale fino a sei mesi.

**Articolo 11** **Motivazione del provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione**

Il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.

Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.

**CAPITOLO 2 – SANZIONI**

**Articolo 12** **Violazioni dei principi generali**

La violazione dei principi generali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 1 – Principi generali***

*1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.*

*1.2 Le prestazioni professionali dell’ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell’uomo.)*

**Articolo 13** **Violazioni dei doveri**

La violazione dei doveri dell’ingegnere di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell’art. 3, nonché dell’art. 4, comma 6, del Codice Deontologico, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 3 - Doveri dell’ingegnere***

*3.1 L’ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.*

*3.2 L’ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.*

*3.3 L’ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.*

*3.4 L’ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.*

*3.5 Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.*

***Art. 4 – Correttezza***

*4.6 L’ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.)*

**Articolo 14** **Violazioni dei doveri di correttezza**

La violazione dei doveri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione dei doveri di cui all’art. 4, comma 3, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 2 mesi e fino a 4 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’art. 4, comma 7, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 3 mesi e fino a 6 mesi.

*(****Art. 4 - Correttezza***

*4.1 L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.*

*4.2 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.*

*4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.*

*4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall’ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.*

*4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.*

*4.7 L’ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell’attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, efficienza e qualità.)*

**Articolo 15** **Violazione dei doveri inerenti alla legalità**

La violazione dei doveri di cui all’art. 5, comma 1 del Codice Deontologico, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 4 mesi e fino a 6 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’art. 5, comma 2, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 2 mesi e fino a 4 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’art. 5, comma 3, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 3 mesi e fino a 6 mesi.

*(****Art. 5 - Legalità***

*5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.*

*5.2 Il comportamento dell’ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.*

*5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.)*

**Articolo 16** **Violazione dei doveri di riservatezza**

La violazione dei doveri di cui all’art. 6, comma 1 del Codice Deontologico, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 3 mesi e fino a 6 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’art. 6, comma 2, comporta la sanzione disciplinare della sospensione da 1 mese e fino a 2 mesi.

*(****Art. 6 - Riservatezza***

*6.1 L’ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell’esecuzione dell’incarico professionale.*

*6.2 L’ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.)*

**Articolo** **17** **Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento**

La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 7 del Codice Deontologico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale

fino a 6 mesi;

- possesso di crediti formativi fino a 10: sospensione dall’esercizio professionale fino a 3 mesi

- possesso di crediti formativi fino a 20: sospensione dall’esercizio professionale fino a 1 mese

- possesso di crediti formativi fino a 30: censura.

L’iscritto che incorre nella medesima violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel comma precedente e, per il caso della censura, con la sospensione fino a 1 mese.

Il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante.

Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della pubblica amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame.

*(****Art. 7 - Formazione e aggiornamento***

*7.1 L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.)*

**Articolo 18** **Violazione dei doveri inerenti all’obbligo di copertura assicurativa professionale**

La violazione dell’obbligo di stipula di assicurazione professionale con adeguati massimali di garanzia, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Codice Deontologico, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da 3 mesi e fino a 6 mesi.

La violazione dei doveri di cui al successivo comma 2 dello stesso articolo 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 8 - Assicurazione professionale***

*8.1 Nei casi previsti dalla legge l’ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.*

*8.2 L’ingegnere, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.)*

**Articolo 19 Violazione dei doveri inerenti alla pubblicità informativa**

La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 9 - Pubblicità informativa***

*9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.*

*9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.)*

**Articolo 20** **Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con il committente**

La violazione dei doveri di cui all’articolo 10 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 10 - Rapporti con il committente***

*10.1 L’ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.)*

**Articolo 21** **Violazione dei doveri inerenti agli incarichi ed ai compensi**

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione degli obblighi di cui al comma 3, primo periodo, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La violazione degli obblighi di cui al comma 3, secondo periodo, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Detti obblighi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 49/2023, consistono in:

1. convenire o preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali;
2. avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della Legge n. 49/2023;

La violazione degli obblighi di cui al comma 4 dello stesso articolo del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

*(****Art. 11 - Incarichi e compensi***

*11.1 L’ingegnere al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.*

*11.2 L’ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione*

*11.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.*

*Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49 deve essere proporzionato alla qualità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alla caratteristica della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell’art. 1 della legge citata.*

*11.4 I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Ingegneri si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 aprile 2023 n. 49.*

*11.5 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.*

*11.6 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengano a trovare in difficoltà.)*

**Articolo 22** **Violazione dei doveri inerenti alle modalità di svolgimento delle prestazioni**

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 12 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni***

*12.1 L’incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.*

*12.2 L’ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto d’interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.*

*12.3 L’ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.*

*12.4 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.*

*12.5 L’ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.)*

**Articolo 23** **Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i colleghi ed altri professionisti**

La violazione dei doveri di cui all’articolo 13, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 13, commi 2 e 4 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura

La violazione dei doveri di cui al comma 3 dello stesso articolo 13 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 3 mesi.

*(****Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti***

*13.1 L’ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e*

*correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti*

*settori in cui si articola la professione.*

*13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.*

*13.3 L’ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.*

*13.4 L’ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.*

*13.5 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell’Ordine.*

*13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l’ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.*

*13.7 L’ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell’incarico.*

*13.8 L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.*

*13.9 L’ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.)*

**Articolo 24** **Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i collaboratori**

La violazione dei doveri di cui agli articoli 14, commi 2 e 5 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 14, comma 3 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui al citato articolo 14, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 14, comma 6, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*(****Art. 14 - Rapporti con collaboratori***

*14.1 L’ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all’utilizzazione di una organizzazione stabile.*

*14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.*

*14.3 L’ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.*

*14.4 L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.*

*14.5 L’ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.*

*14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l’ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.)*

**Articolo 25** **Violazioni dei doveri inerenti ai reciproci rapporti con i tirocinanti**

La violazione dei doveri di cui all’articolo 14, comma 7, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La violazione dei doveri di cui al comma 8 dell’art. 14 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

*(****Art. 14 - Rapporti con collaboratori***

*14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l’ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale*

*e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento*

*della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.*

*14.8 Parimenti l’ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.)*

**Articolo 26** **Violazione dei doveri inerenti alla concorrenza**

La violazione del divieto di cui all’articolo 15, comma 2 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui all’articolo 15, comma 3, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La pratica dell’illecita concorrenza nelle forme di cui all’art. 15, comma 4, punti 1., 2., 3. e 6. comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La pratica dell’illecita concorrenza nelle forme di cui all’art. 15, comma 4, punti 4. e 5. comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 mesi.

*(****Art. 15 - Concorrenza***

*15.2 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.*

*15.3 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.*

*15.4 L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:*

*1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;*

*2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei collaboratori;*

*3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;*

*4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;*

*5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;*

*6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.)*

**Articolo 27 Violazioni dei doveri inerenti alle attività in forma associativa o societaria**

La violazione dei doveri di cui agli articoli 16, comma 2, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

*(****Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria***

*16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della collaborazione.)*

**Articolo 28** **Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con le istituzioni**

La violazione del divieto di cui all’articolo 17, comma 1, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da 3 e fino a 6 mesi.

*(****Art. 17 – Rapporti con le istituzioni***

*17.1 L’ingegnere deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fini autorizzati*

*17.2 L’ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.*

*17.3 L’ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.)*

**Articolo 29** **Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con la collettività**

La violazione dei doveri di cui agli articoli 18 del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

*(****Art. 18 - Rapporti con la collettività***

*18.1 L’ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.)*

**Articolo 30 Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con il territorio**

La violazione dei comportamenti di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La violazione del divieto di cui all’articolo 19, comma 3, giustifica l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 mesi

*(****Art. 19 - Rapporti con il territorio***

*19.1 L’ingegnere nell’esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.*

*19.2 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.*

*19.3 L’ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.)*

**Articolo 31** **Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con l’Ordine e con gli organismi di**

**autogoverno**

La violazione dei doveri di collaborazione (anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa, o di comunicazione di dati, quali, ad esempio, l’indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali) di cui all’articolo 20, comma 1, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino al saldo.

La violazione degli obblighi di cui all’articol0 20, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 4, lettere da a) a f), comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 5, primo e secondo periodo, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del rispetto del limite dei mandati consecutivi di cui al terzo periodo, costituendo grave illecito disciplinare, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per due mesi.

*(****Art. 20 – Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno***

*20.1 L’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta il dovere di* *collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.*

*20.2 L’ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell’Ordine.*

*20.3 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine, se assunte*

*nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.*

*20.4 L’ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell’Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:*

*a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza*

*su segnalazione dello stesso o di altri organismi;*

*b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;*

*c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;*

*d) prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque ricevuto;*

*e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto;*

*f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.)*

*20.5 L’Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente.*

**Articolo 32** **Violazioni dei doveri inerenti alle incompatibilità**

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 2 mesi e fino a 4 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 2, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 4 mesi e fino a 6 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 3 mesi e fino a 6 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 4, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 3 mesi e fino a 6 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 5, del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 1 mese e fino a 3 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 1 mese e fino a 3 mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 6, lettere b) e c), del Codice Deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da 3 mesi e fino a 6 mesi.

*(****Art. 21 – Incompatibilità***

*21.1 L’ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.*

*21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.*

*21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l’ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d’iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d’attuazione deve astenersi, dal momento dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l’area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell’amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.*

*21.4 L’ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.*

*21.5 L’ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.*

*21.6 L’ingegnere si deve astenere dall’assumere incarichi nei seguenti casi:*

*a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l’obiettività del giudizio;*

*b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);*

*c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico di omologazione o collaudo.)*